



Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Internet e media

Stampa e radiotelevisione (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i208.html>)

Stampa e radiotelevisione

Esempio: *un giornale pubblica la lettera di un lettore in cui gli Albanesi del Kosovo sono descritti come generalmente violenti.*

I commenti razzisti nei media costituiscono una lesione della personalità ai sensi del Codice civile (art.28 CC) e, a determinate condizioni, anche un delitto contro l'onore penalmente rilevante (art.177 CP) o una violazione della norma penale contro il razzismo (art.261bis CP).

Secondo la Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti del Consiglio svizzero della stampa, i giornalisti devono rispettare la dignità delle persone e rinunciare a riferimenti discriminatori nei testi, nelle immagini e nei documenti sonori. Inoltre, le pertinenti Direttive avvertono espressamente che la menzione dell'appartenenza etnica o nazionale, dell'origine, della religione oppure del colore della pelle può avere un effetto discriminatorio.

Le affermazioni razziste penalmente rilevanti contenute nei commenti on-line devono essere eliminate dal media in questione quando ne viene a conoscenza.

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

Modi di procedere e vie legali